

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GRANZOTTO BASSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1966

Riduzione del trattamento tributario per gli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico, relativi ai trasferimenti di proprietà riguardanti il mercato degli autoveicoli usati e per altre agevolazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Lo sviluppo della motorizzazione con l'immissione continua nel mercato automobilistico di nuovi modelli ha determinato un singolare turbamento nelle vendite degli autoveicoli usati, che senza opportuni ed adeguati rimedi può provocare una crisi che avrebbe vasta ripercussione negativa nel mercato delle automobili nuove di fabbrica.

Invero, l'incremento delle vendite di queste ultime è particolarmente legato alla corrispondente vendita degli autoveicoli usati, che sono ceduti in cambio nell'acquisto degli autoveicoli nuovi, secondo l'uso generalizzato che costituisce il modo precipuo della compravendita delle automobili nuove.

Il diradarsi della vendita degli autoveicoli usati, il cui numero va sempre più aumentando, si risolve in un danno sempre più sensibile, specie per i commissionari, autorizzati alla vendita dei vari e nuovi tipi delle numerose automobili nuove immesse nel mercato e che sono legati a contratti rigorosi, per l'imposizione da parte delle fabbriche di un minimo di vendite annuali, assai elevato. Ne consegue che i detti commissionari

hanno immobilizzati forti capitali in autoveicoli usati, che giacciono in magazzini dove esse perdono ogni giorno valore per il conseguente deprezzamento con il decorso del tempo, a causa della rarefazione delle vendite e la spiccata tendenza ad acquistare macchine nuove; e quindi sono costretti a limitare le vendite di macchine nuove in cambio di quelle usate per non aggravare la situazione d'immobilizzo creatasi.

Si rende, pertanto, necessario ed urgente un intervento legislativo con opportune agevolazioni che valgano ad equilibrare la situazione in modo da adeguare il mercato degli autoveicoli usati a quello dei nuovi, almeno per un determinato periodo di tempo, che possa consentire l'alienazione dell'eccessivo accumularsi di autoveicoli usati ed il riportare alla normalizzazione il relativo mercato.

A questo fine tende il disegno di legge che si propone all'approvazione del Senato.

Con la disposizione dell'articolo 1 si consente l'alleggerimento delle tasse di registro nei trasferimenti di autoveicoli usati per vivificarne il mercato, estendendo l'uso di essi,

sia quale concorso all'elevazione del tenore di vita generale, sia per un adeguato incremento dell'economia nazionale. Si propone, infatti, la riduzione alla metà delle tasse stabilite per gli atti che debbono essere prodotti al Pubblico registro automobilistico, quando si tratta di trasferimenti di proprietà successivi alla prima iscrizione. Ciò per un periodo di due anni, tempo che si ritiene sufficiente a consentire la normalizzazione del mercato degli autoveicoli usati agevolando la vendita. Dalla proposta disposizione sono esclusi i trasferimenti per causa di morte del titolare dell'autoveicolo, dipendendo il trasferimento non già da rapporto di compravendita, bensì da successione legittima o testamentaria.

Con l'articolo 2 s'introduce altra agevolazione, consistente nell'estendere da un anno a due anni il termine prescritto ai titolari di licenze di vendita di automobili usate per la dichiarazione all'Ufficio di registro riguardante la vendita e di conseguenza il pagamento della differenza tra la tassa fissa di lire 1.000 corrisposta al momento dell'acquisto e quella effettivamente dovuta. Il prolungamento di tale termine consente ai commissionari di affrontare con minori rischi la situazione, diluendo nel maggior tempo a disposizione gli oneri dipendenti dall'accumulo dell'usato, con il maggior respiro con il quale si potrà procedere all'alienazione di esso.

Sempre per normalizzare il mercato dell'usato ed invogliare la tendenza all'acquisto di autoveicoli non nuovi di fabbrica, si appalesa consona la diminuzione delle tasse di circolazione per quegli autoveicoli la cui circolazione dura da otto anni, computando il tempo dalla prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico.

Ai fini della sicurezza della circolazione stradale e alla salvaguardia delle esigenze dell'industria automobilistica mirano sia l'obbligatorietà della revisione delle autovetture in circolazione ogni quattro anni, sia

l'esclusione dalla circolazione delle autovetture decorso un certo periodo di tempo dalla prima iscrizione al pubblico registro automobilistico, periodo che può essere ragionevolmente contenuto in sedici anni (quindi non più di tre revisioni).

I minori introiti, che con le disposizioni sopra proposte vengono a verificarsi, a parte la loro modesta entità desunta dalle statistiche circa i trasferimenti di proprietà di autoveicoli verificatisi nel 1964 in Italia (numero 1.237.407), sono largamente compensati dal maggiore incremento di vendita degli autoveicoli usati e dal corrispondente incremento della vendita degli autoveicoli nuovi di fabbrica, con il conseguente aumento, altresì delle entrate inerenti al maggior consumo di benzina, lubrificanti e pneumatici.

Il presente disegno di legge non affronta la disamina della formula, stabilita con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, circa la determinazione della potenza dei motori agli effetti della liquidazione della tassa di circolazione.

L'esperienza pratica ha messo in evidenza modeste manchevolezze che suggeriscono una diversa formulazione nella stregua di elementi tecnici di diversa base per meglio rispondere allo scopo di agevolare la costituzione di un solido ed armonico parco automobilistico. Gli uffici tecnici della motorizzazione possono essere interessati a dare il contributo al riguardo dei loro studi; si è comunque in tempo ad includere nel disegno una idonea disposizione, che risponda allo scopo di cui sopra.

In conclusione il disegno di legge, mentre mira in modo particolare ad evitare l'insorgere di una crisi acuta nel mercato automobilistico, per le sensibili fluttuazioni legate alla vendita di autovetture nuove di quelle usate, dall'altra realizza una più equa tassazione degli autoveicoli ed una maggiore garanzia circa l'efficienza degli autoveicoli con aumento della sicurezza della circolazione stradale, a tutto vantaggio dell'economia nazionale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le tasse di cui alla Tabella riportata nell'articolo 7 della legge 18 novembre 1961, n. 1296, riguardante gli atti che ai termini del n. 3 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, devono essere prodotti al Pubblico registro automobilistico per la prima iscrizione della proprietà degli autoveicoli e dei rimorchi, sono ridotti alla metà quando si tratta di trasferimenti successivi alla prima iscrizione. La riduzione avrà vigore per il periodo di anni due a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge.

Sono esclusi dalla riduzione gli autoveicoli il cui trasferimento sia causato da successione legittima o testamentaria.

Art. 2.

Il termine fissato dal comma secondo dell'articolo 7 della sopra citata legge per la presentazione della prescritta dichiarazione da parte dei titolari di licenza di vendita al pubblico di automobili usate per il pagamento della differenza tra la tassa fissa di lire 1.000 corrisposta al momento dell'acquisto dell'autoveicolo e quella effettivamente dovuta, è portata da uno a due anni.

Art. 3.

Le tasse di circolazione, di cui alla tariffa C, allegato I, del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, sono ridotte alla metà per gli autoveicoli usati, dopo il decorso di otto anni dalla prima loro iscrizione al Pubblico registro automobilistico.

Art. 4.

La revisione delle autovetture, di cui al primo comma dell'articolo 55 delle norme concernenti la disciplina della circolazione

stradale, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, e modificate dalla legge 26 aprile 1959, n. 207, dovrà essere disposta dal Ministro dei trasporti, periodicamente ogni quattro anni, a partire dalla data dell'ultima revisione effettuata.

Art. 5.

Indipendentemente dalle periodiche revisioni, è proibita la circolazione delle autovetture, quando sia decorso il periodo di sedici anni dalla prima iscrizione nel Pubblico registro automobilistico.

Art. 6.

Per le variazioni nei relativi capitoli di bilancio si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della presente legge.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.